

Codice A1113A

D.D. 29 settembre 2026, n. 820

Concessione strumentale e precaria all'Associazione Stupinigi è" di alcuni ambiti degli immobili di proprietà regionale denominati "Podere San Carlo" e fabbricato "ex granai" in Stupinigi per la mostra di bovini di razza Frisona Italiana in occasione dell'evento "XIII Fiera di Stupinigi". Approvazione dello schema di Convenzione.



ATTO DD 820/A1113A/2026

DEL 29/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale

OGGETTO: Concessione strumentale e precaria all'Associazione Stupinigi è" di alcuni ambiti degli immobili di proprietà regionale denominati "Podere San Carlo" e fabbricato "ex granai" in Stupinigi per la mostra di bovini di razza Frisona Italiana in occasione dell'evento "XIII Fiera di Stupinigi". Approvazione dello schema di Convenzione.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria degli immobili denominati "ex granai" e "Podere San Carlo", siti in viale Torino n. 7 e 11 a Nichelino (TO), facenti parte del "concentrico della Palazzina di caccia di Stupinigi", dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con decreto in data 17/05/2005;
- l'Associazione Stupinigi è" nell'esercizio delle sue funzioni di valorizzazione della storia del mondo rurale, dei sistemi produttivi, culturali, sociali ed antropologici ad esso collegati, ha promosso la realizzazione della mostra con bovini di razza Frisona Italiana all'interno della XIII Fiera di Stupinigi del 3-4 ottobre 2026, al fine di valorizzare e sostenere le aziende agricole zootecniche insediate nel territorio del Parco di Stupinigi e dei Comuni aderenti al Protocollo d'Intesa (Nichelino, Beinasco, Orbassano, Candiolo, None e Vinovo). L'associazione ha richiesto alla Regione Piemonte l'utilizzo temporaneo di alcuni ambiti dei fabbricati "ex granai" e "Podere San Carlo";
- con nota prot. n. 64602 del 01.09.2026 e successive integrazioni prot. n. 67907 del 16.09.2026, prot. n. 68316 del 17.09.2026, prot. n. 70024 del 24.09.2026 e prot. n. 71043 del 29/09/2026 l'Associazione Stupinigi è" ha richiesto la concessione per l'utilizzo strumentale e precario dell'area esterna antistante il fabbricato "ex granai" e i locali "ex Poste" ed "ex forno" del "Podere San Carlo", per i giorni 2 ottobre (allestimenti), 3 e 4 ottobre (evento) e 5 ottobre (disallestimenti), per la mostra di bovini di razza Frisona Italiana in occasione dell'evento "XIII Fiera di Stupinigi";

Visto il “Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione ai sensi degli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.” approvato con D.G.R. n. 28- 6971 del 29.05.2023;

Vista la polizza assicurativa stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. n.1/58126/119/219573683 della responsabilità civile verso terzi con massimale pari a 3.000.000 euro per sinistro, con scadenza 05/10/2026, trasmessa con nota prot. n. 70024 del 24.09.2026;

Visto lo statuto dell’”Associazione Stupinigi è” che prevede espressamente l’assenza di fini di lucro e che individua come scopo la *“promozione dello sviluppo e dello scambio sociale critico della collettività nel settore dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dei consumi, dell'uso del territorio e dell'ambiente attraverso la ricostruzione e valorizzazione della storia del mondo rurale, dei sistemi produttivi, culturali, sociali ed antropologici ad esso collegati, dei soggetti protagonisti delle fasi significative del suo sviluppo, del suo rapporto con il sistema valoriale ambientale”*;

Considerato che le giornate di allestimento e disallestimento riguarderanno solo l’area esterna antistante il fabbricato “ex granai” e che dall’attività oggetto di istanza potrebbe derivare un pregiudizio ai beni culturali per quanto riguarda i locali “ex poste” ed “ex forno” del Podere San Carlo e che dunque l’importo della cauzione è stato quantificato in euro 4.050,00 ai sensi della D.G.R. n. 28- 6971 del 29.05.2023;

Vista la copia, ricevuta con note prot. n. 70024 del 24.09.2026 e prot. n. 71043 del 29.09.2026, della polizza fidejussoria in favore della Regione Piemonte da Banca/Compagnia di Assicurazione, iscritta nell’albo previsto dall’art. 106 del testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385), per euro 4.050,00, che prevede espressamente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., oltre all’espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Piemonte;

Preso atto dell’autorizzazione alla manifestazione in oggetto trasmessa con nota prot. n. 70214 del 24.09.2026 dall’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali;

Considerato che l’”Associazione Stupinigi è” si impegna a trasmettere alla Regione, prima della data di inizio della concessione, il Piano della sicurezza contenente il dettaglio delle attività previste, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l’individuazione dei percorsi e dei punti di sosta e le modalità di gestione dei rischi.

Ritenuto, in considerazione delle finalità di promozione del territorio perseguite con lo svolgimento dell’evento in programma, di disporre la concessione, strumentale e precaria e dunque temporanea e occasionale a titolo gratuito, a favore dell’ “Associazione Stupinigi è” per i giorni 2 ottobre (allestimenti), 3 e 4 ottobre (evento), 5 ottobre (disallestimenti), degli ambiti indicati nelle planimetrie allegate, nell’osservanza delle condizioni tutte di cui allo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione;

Visto lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra le Parti, che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dall’”Associazione Stupinigi è”, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che con il presente atto si approva, autorizzandone eventuali modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione;

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Arch. Fabio Palmari, Dirigente del Settore "Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale", in forza della D.G.R. 49-1173/2025/XII del 26.05.2025;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- D.G.R. n. 28 - 6971 del 29.05.2023 "Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione, ai sensi degli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Approvazione. Revoca della D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019.";

determina

- di disporre la concessione strumentale e precaria a titolo gratuito all' "Associazione Stupinigi è", con sede in viale Torino, 4 10042 Nichelino (TO) - P.IVA 12124460010, degli ambiti dei fabbricati "ex granai" e "Podere San Carlo", indicati nelle planimetrie allegate, per la mostra di

bovini di razza Frisona Italiana, in occasione dell'evento "XIII Fiera di Stupinigi", per i giorni 2 ottobre (allestimenti), 3 e 4 ottobre (evento) e 5 ottobre (disallestimenti), nell'osservanza delle condizioni tutte di cui allo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra le Parti, che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dall'Associazione Stupinigi è" per l'utilizzo strumentale e precario dei suddetti spazi dei fabbricati "ex granai" e "Podere San Carlo", schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzandone eventuali modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_Informativa_privacy.pdf
2. convenzione.pdf



Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore A1113A - *Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale*, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati a Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, *Settore A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale*. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa alla procedura di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il *Settore A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale* ;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI - Piemonte;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. n. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni o comunque per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE n. 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Firma per presa visione.

.....
LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....
(per esteso e leggibile)

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato mediante firma elettronica certificata, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000).

CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Piemonte, 1, C.F. 80087670016, rappresentata dall'Arch. Fabio Palmari, nella sua qualità di Responsabile del settore "Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale", elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Torino, piazza Piemonte, 1, di seguito indicata anche come "Regione"

E

l'"Associazione Stupinigi è", con sede in Nichelino (TO), viale Torino n. 4, P.IVA 12124460010, rappresentata dal Sig. Ernesto Bertola, in qualità di Presidente, di seguito indicata anche come "Associazione" o "Concessionario", di seguito congiuntamente indicati come "le Parti".

Le Parti, come sopra rappresentate, premettono che:

- la Regione Piemonte è proprietaria degli immobili denominati "ex granai" e "Podere San Carlo", siti in viale Torino n. 7 e 11 a Nichelino (TO);
- gli immobili, facenti parte del "concentrico della Palazzina di caccia di Stupinigi", sono stati dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con decreto in data 17/05/2005 e risultano pertanto sottoposti a tutte

le disposizioni di tutela di cui al richiamato atto normativo;

- l' "Associazione Stupinigi è" nell'esercizio delle sue funzioni di valorizzazione della storia del mondo rurale, dei sistemi produttivi, culturali, sociali ed antropologici ad esso collegati, ha promosso la realizzazione della mostra con bovini di razza Frisona Italiana in occasione della XIII Fiera di Stupinigi del 3-4 ottobre 2026, al fine di valorizzare e sostenere le aziende agricole zootecniche insediate nel territorio del Parco di Stupinigi e dei Comuni aderenti al Protocollo d'Intesa (Nichelino, Beinasco, Orbassano, Candiolo, None e Vinovo). La mostra locale dei bovini di razza Frisona Italiana, prevede sfilate, concorsi morfologici, gare di conduzione per giovani allevatori, mungitura dimostrativa e attività didattiche;

- con nota prot. n. 64602 del 01.09.2026 e successive integrazioni prot. n. 67907 del 16.09.2026, prot. n. 68316 del 17.09.2026, prot. n. 70024 del 24.09.2026 e prot. n. 71043 del 29/09/2026 l' "Associazione Stupinigi è" ha richiesto la concessione per l'utilizzo strumentale e precario dell'area esterna antistante il fabbricato "ex granai" e i locali "ex Poste" ed "ex forno" del "Podere San Carlo", per i giorni 2 ottobre (allestimenti), 3 e 4 ottobre (evento) e 5 ottobre (disallestimenti), per la mostra di bovini di razza Frisona Italiana che avrà luogo in occasione dell'evento "XIII Fiera di Stupinigi"

organizzato dall' "Associazione Stupingi è",
Coldiretti Torino e Città di Nichelino;

Vista la D.G.R. n. 28 - 6971 del 29.05.2023 che ha approvato il Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione, ai sensi degli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Preso atto dell'autorizzazione alla manifestazione in oggetto trasmessa con nota prot. n. 70214 del 24.09.2026 dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali;

Considerato che l' "Associazione" ha trasmesso con nota prot. n. 70024 del 24.09.2026, la polizza assicurativa n.1/58126/119/219573683 della responsabilità civile verso terzi con massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro, con scadenza 05.10.2026, stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. a garanzia degli eventuali danni derivanti dall'utilizzo degli immobili a seguito della presente convenzione.

Osservato che con Determinazione dirigenziale del Settore regionale Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale n. ... del è stata disposta, in accoglimento della richiesta avanzata dall' "Associazione", la

concessione strumentale e precaria di alcuni ambiti dei fabbricati "ex granai" e "Podere San Carlo", evidenziati nelle planimetrie allegate, nei giorni sopra indicati, per lo svolgimento dell'evento di cui trattasi ed è stato approvato lo schema della presente Convenzione, previamente condiviso tra le Parti.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La Regione Piemonte concede all'"Associazione Stupinigi" l'utilizzo strumentale e precario dell'area esterna antistante il fabbricato "ex granai" e i locali "ex Poste" ed "ex forno" del "Podere San Carlo", indicati nelle planimetrie allegate, nell'osservanza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 28-6971 del 29.05.2023 e delle condizioni tutte di cui all'art. 3 della presente Convenzione, per i giorni 2 ottobre (allestimenti), 3 e 4 ottobre (evento) e 5 ottobre (disallestimenti). Le giornate di allestimento e disallestimento riguarderanno solo l'area esterna antistante il fabbricato "ex granai". L'"Associazione Stupinigi

è" per il periodo di concessione è costituita custode delle aree alla medesima attribuite in utilizzo temporaneo.

Art. 3 - Modalità e prescrizioni

La concessione temporanea degli spazi di cui al precedente articolo è attribuita a titolo gratuito in considerazione delle finalità di promozione del territorio perseguite con lo svolgimento dell'evento in programma.

La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti vincolanti condizioni e prescrizioni:

- lo svolgimento dell'evento dovrà avvenire nelle sole aree menzionate e il Concessionario dovrà adottare misure idonee a inibire l'accesso ad altri spazi adiacenti a quelli concessi;
- sono posti a carico del Concessionario, quale responsabile dell'attività, tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, ivi comprese tutte le indicazioni e attuazione delle disposizioni per la sicurezza e la gestione delle emergenze.
- sarà cura e onere dell'"Associazione" il previo ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni amministrative occorrenti.
- ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante il periodo di concessione saranno imputabili esclusivamente al Concessionario che manleva la Regione da ogni responsabilità,

sollevandola da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale, che dovesse essere avanzata in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati alla Regione in occasione dell'evento;

- saranno a totale carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti all'uso delle aree ai fini dello svolgimento dell'evento in programma.
- le attrezzature utilizzate per gli allestimenti non dovranno essere fissate alle pareti o alle pavimentazioni, dovranno essere rimovibili e tali da non arrecare danni alle superfici stesse.
- l'evento dovrà essere autonomo dal punto di vista della fornitura di energia elettrica;
- Il Concessionario s'impegna a eseguire, al termine dell'evento e prima della riconsegna alla Regione, a propria cura e spese, la pulizia, lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi degli spazi utilizzati.
- gli allestimenti dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore ai mt 2 dalle facciate del fabbricato "ex granai" e dovrà essere rispettata la delimitazione esistente sul lato nord-ovest dell'edificio.

L'"Associazione Stupinigi è" è direttamente responsabile:

- dell'osservanza delle norme vigenti in materia di

sicurezza. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2018 e ss.mm.ii. per quanto concerne gli obblighi del Datore di lavoro;

- della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo;

- degli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore, così come l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

Il Concessionario si impegna a trasmettere alla Regione Piemonte, prima della data di inizio della concessione, il Piano della sicurezza contenente il dettaglio delle attività previste, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta e le modalità di gestione dei rischi.

Art. 4 - Modifiche alla Convenzione

A parità di numero di giorni, per un massimo di 15 giorni in più o in meno rispetto alle date stabilite, è possibile variare le date stabilite previa comunicazione PEC alla Regione Piemonte e assenso dell'Amministrazione.

In caso di variazione del numero di giorni della concessione, oltre i 5 giorni in più, è necessaria la stipula di un atto di aggiornamento della presente Convenzione.

Art. 5 - Canone e cauzione

Visto lo statuto dell' "Associazione Stupinigi è" che prevede espressamente l'assenza di fini di lucro e che individua come scopo la "promozione dello sviluppo e dello scambio sociale critico della collettività nel settore dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dei consumi, dell'uso del territorio e dell'ambiente attraverso la ricostruzione e valorizzazione della storia del mondo rurale, dei sistemi produttivi, culturali, sociali ed antropologici ad esso collegati, dei soggetti protagonisti delle fasi significative del suo sviluppo, del suo rapporto con il sistema valoriale ambientale", ai sensi della D.G.R. n. 28 - 6971 del 29.05.2023, la presente concessione risulta esente dalla corresponsione del canone.

Come cauzione la Società ha trasmesso, con note prot. n. 70024 del 24.09.2026 e prot. n. 71043 del 29/09/2026, copia della polizza fidejussoria in favore della Regione Piemonte da Banca/Compagnia di Assicurazione, iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) per euro 4.050,00, che prevede espressamente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c., oltre all'espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Piemonte.

Art. 6 - Spese della Convenzione

Sono a carico dell' "Associazione Stupinigi è" le spese della presente Convenzione e in particolare le spese di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642). Della presente Convenzione è prevista la registrazione in caso d'uso (Tariffa Parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131).

Art. 7 - Autotutela

La Regione Piemonte ha la facoltà di revocare la concessione d'uso temporaneo qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte del Concessionario o a fronte di violazioni degli obblighi assunti dal Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 8 - Efficacia

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione che non si sia potuta risolvere bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso ad arbitri.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. agli indirizzi di seguito indicati:

- per la Regione Piemonte: valorizzazionebeniculturali@cert.regione.piemonte.it
- per l' "Associazione Stupinigi è": stupinigi.e@pec.stupinigi-e.it

Art. 11 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti e agli usi locali non incompatibili.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", l' "Associazione Stupinigi è" dichiara di aver ricevuto l' informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell' eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l' ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del

trattamento, il Delegato al trattamento, il Responsabile del trattamento, i dati di contatto. In base a detta informativa il Concessionario presta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di negoziazione tra di esse, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad essa, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente del settore Recupero e valorizzazione
beni mobili e immobili del patrimonio culturale

arch. Fabio Palmari

(firmato digitalmente ex art.21 Dlgs 81/2005 smi)

Per l' "Associazione Stupinigi è"

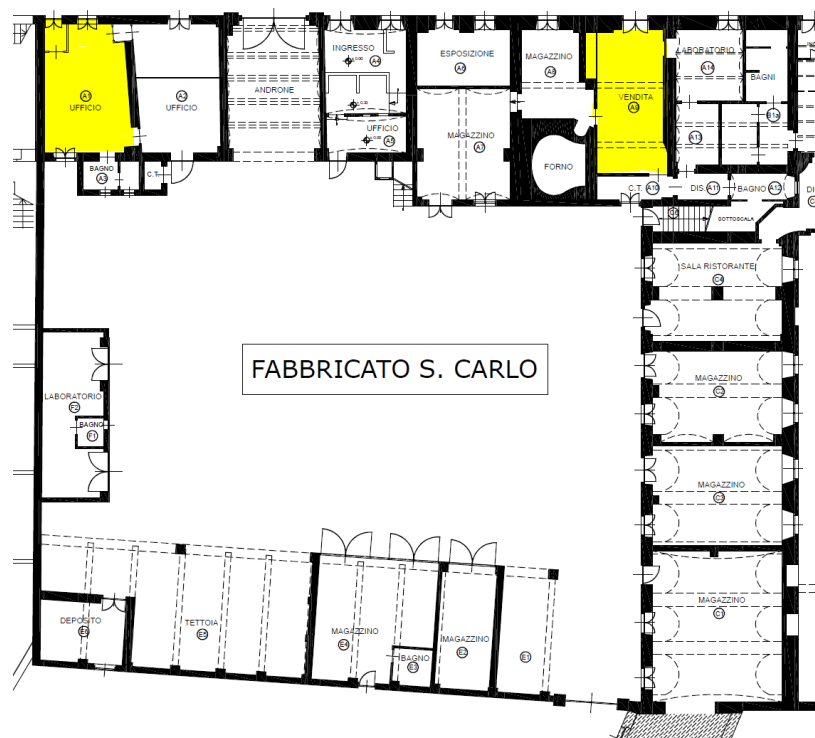
Sig. Ernesto Bertola

Presidente

(firmato digitalmente ex art.21 Dlgs 81/2005 smi)

AMBITI OGGETTO DI CONCESSIONE:

PODERE SAN CARLO



FABBRICATO "EX GRANAI"

